

Alla Segreteria della IX Commissione  
Trasporti, Poste e telecomunicazioni  
Camera dei deputati  
c.a. Cons. Massimiliano Ciarpaglini

Email: com\_trasporti@camera.it

**Rif.: Messaggio mail del 25 giugno 2021. Richiesta memoria scritta**


**Oggetto: Memoria sul disegno di legge C. 3161, di conversione del decreto-legge 14 giugno 2021 n. 82 recante *"Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale"***

Riscontro la nota indicata a margine, relativa all'oggetto, per trasmettere la memoria allegata alla presente.

Resto a disposizione per ogni eventuale ulteriore approfondimento sul tema ed invio distinti saluti,

Roma, 1° luglio 2021

Prof. Avv. Maurizio Mensi



Allegato: memoria scritta

maurizio.mensi@gmail.com  
Cell. 335 5623327

ALLEGATO

## **Memoria relativa al disegno di legge C. 3161, di conversione del decreto-legge 14 giugno 2021 n. 82**

Si illustrano qui di seguito i profili che ad avviso dello scrivente risultano meritevoli di attenzione: 1. Requisiti del direttore generale; 2. Funzioni dell’Agenzia; 3. Profili giuridico-processuali.

### **1. REQUISITI DEL DIRETTORE GENERALE**

All’Articolo 5 (*Agenzia per la cybersicurezza nazionale*) è indicato che: “3. *Il direttore generale dell’Agenzia è nominato tra soggetti appartenenti a una delle categorie di cui all’articolo 18, comma 2, della legge n. 400 del 1988, in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione*”.

Il riferimento alla necessità che l’esperienza sia “documentata” appare scontato, dovendosi ritenere che ogni esperienza che il soggetto in questione dichiara di possedere, sotto la propria responsabilità, debba essere corroborata da adeguati riscontri probatori, in grado di consentirne un’attenta verifica.

Del tutto indeterminato e generico risulta poi il riferimento alla “gestione dei processi di innovazione”, in assenza di qualsivoglia indicazione ad un ambito di riferimento o ad un preciso settore merceologico. Analoga osservazione suscita l’indicazione, nella norma, dell’“elevato livello” di cui deve connotarsi la citata “gestione di processi di innovazione”, trattandosi di espressione vaga e suscettibile di applicazione arbitraria in quanto non ancorata a parametri di riferimento oggettivi.

Piuttosto, si segnala l’opportunità di aggiungere il riferimento, quale criterio di valutazione ai fini della scelta, al possesso di una specifica competenza di carattere tecnico, giuridico o economico nei settori di cui si occupa l’Agenzia, oltre che di una congrua esperienza acquisita presso organismi o istituzioni internazionali. Tale aspetto risulta di particolare rilievo, attesi i compiti dell’Agenzia e la sua proiezione internazionale, considerata altresì l’intensa e costante interazione che dovrà svolgere, attraverso il suo direttore generale, con organismi omologhi di altri Paesi, comitati e gruppi di lavoro a livello europeo e internazionale. Si tratta infatti di uno degli elementi qualificanti e distintivi della nuova Agenzia, la cui genesi e collocazione all’interno del quadro di riferimento normativo europeo è di tutta evidenza.

Si ritiene che le predette competenze e qualificazioni debbano valere non solo per il direttore generale ma anche per il vicedirettore generale.

➤ **PROPOSTA**

In tal senso si propone la formulazione seguente, al posto di quella attuale:

*"3. Il direttore generale dell'Agenzia è nominato tra soggetti appartenenti a una delle categorie di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 400 del 1988, in possesso di adeguate competenze di carattere tecnico, giuridico o economico negli ambiti in cui opera l'Agenzia. Ai fini della scelta del direttore generale, così come del vice direttore generale, assume rilievo l'eventuale esperienza acquisita, per un congruo periodo di tempo, presso organismi o istituzioni internazionali o europee".*

<b>2. FUNZIONI DELL'AGENZIA</b>
---------------------------------

All'Articolo 7. (*Funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale*), si ritiene opportuno prevedere in capo all'Agenzia specifici compiti inerenti alla sicurezza della "Supply Chain" e degli appalti aggiudicati dai soggetti non inclusi nel perimetro di sicurezza cibernetico.

Si tratta in concreto dell'indicazione di specifiche prescrizioni di sicurezza, da aggiornare regolarmente, anche ai fini di un sistema preliminare di qualificazione e certificazione, atte a consentire alle stazioni appaltanti di attribuire agli operatori economici, previa verifica tecnica e regolamentare, un'attestazione per la partecipazione alle gare.

In tal senso la procedura ipotizzata è assimilabile a quella prevista, per gli acquisiti ICT della pubblica amministrazione, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Riforma 1.1: ICT - M1C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA, pagina 91) che ha delineato misure volte a semplificare e velocizzare le procedure di appalto mediante una "White List" di fornitori certificati, un percorso accelerato ("Fast Track"), una comparazione delle offerte veloce e intuitiva.

➤ **PROPOSTA**

Si propone di aggiungere, all'art. 7, dopo il punto 1. h), il seguente:

*"hh) al fine di garantire la sicurezza degli appalti e l'adeguatezza delle offerte, relativamente alle procedure degli enti aggiudicatori che non sono inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetico, fornisce specifiche prescrizioni di sicurezza, aggiornate regolarmente, anche nell'ambito di un sistema preliminare di qualificazione, ai fini del rilascio agli operatori economici di una specifica attestazione per la partecipazione alle gare".*

<b>3. PROFILI GIURIDICO-PROCESSUALI</b>
---

In sede di conversione del decreto si suggerisce altresì di perfezionare le relative previsioni di carattere processuale, come qui di seguito evidenziato.

In particolare, l'Articolo 16. (*Altre modificazioni*), al comma 11, inserisce, mediante novella al Codice del processo amministrativo, tra le ipotesi di competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, anche le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (art. 135 lett. h-bis, d. lgs. n. 104/2010).

[*h-bis*) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale]

➤ **PROPOSTA**

**A.** Si riterrebbe opportuno affidare alla competenza del TAR Lazio anche il contenzioso del personale dell'Agenzia, al pari di quanto avviene per il personale del Comparto *Intelligence*.

**B.** Si segnala altresì l'opportunità di valutare se anche per il contenzioso in argomento debbano essere estese le peculiari norme di deroga alle norme processuali vigenti.

Sul punto si osserva che, in ragione di una generale cautela nei confronti dello strumento informatico, ai sensi del comma 5 dell'art. 7 dello stesso d. l. n. 168/2016, le disposizioni sul processo amministrativo telematico non si applicano alle controversie di cui all'art. 22 (relative al rapporto di lavoro nel comparto *Intelligence*) e agli artt. 39 e seguenti del Capo V della l. n. 124/2007 (in tema di segreto di Stato).

L'istituzione dell'Agenzia mediante *spin-off* di parte delle competenze ora attribuite al Comparto *Intelligence* e l'assegnazione di competenze affini e parzialmente sovrapponibili a quelle dell'*Intelligence* comporta una riflessione sull'opportunità di estendere le norme di tutela delle informazioni trattate e del personale assegnato alla nuova Agenzia. Con la l. n. 124 del 2007 vennero a suo tempo apportate delle modifiche al codice di procedura penale.

Per l'ordinata gestione delle problematiche che possono sorgere in caso di controversie penali che a vario titolo riguardano personale e tematiche dell'Agenzia si ritiene che quantomeno parte di quelle norme debba essere estesa alla cybersicurezza.

In particolare, potrebbe essere opportuno valutare quantomeno la previsione di una norma analoga a quella di cui all'art. 270-bis c.p.p. - *Comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza*, per consentire che all'interno del processo penale avvenga una circolazione controllata di informazioni sensibili.

Potrebbe poi essere utilmente valutata l'estensione di talune norme della l. n. 124 del 2007, in particolare:

- i. la previsione delle medesime norme di procedura, quali l'art. 13 della l. n. 124/2007 (art. 118-bis c.p.p. - *Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Presidente del Consiglio dei ministri*) nonché l'art. 14 della l. n. 124/2007 (art. 256-bis c.p.p. - *Acquisizione di documenti, atti o altre cose da parte dell'autorità giudiziaria presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza*);
- ii. l'introduzione di norme a tutela del personale nel corso di procedimenti giudiziari, al pari di quanto previsto dall'art. 27 della l. n. 124/2007;
- iii. l'estensione delle medesime garanzie funzionali stabilite al capo III della l. n. 124/2007.